

RETAIL

ASSICURAZIONE CONDOMINIO VHV

Modello ACV - Edizione 02/2026

VHV 
ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONE CONDOMINIO VHV

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, sono redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti e sono consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione, si invita il Contraente a leggere con attenzione i Documenti Informativi Precontrattuali, disponibili anche sul sito internet della Compagnia www.vhv.it.

Il testo completo della polizza è consultabile, in ogni momento, accedendo all'**area riservata** con le credenziali personali.

Le Condizioni di Assicurazione evidenziano in **grassetto** gli elementi di particolare rilevanza, tra cui gli **obblighi a carico** del Contraente e dell'Assicurato, le ipotesi di nullità, decadenza, i limiti di operatività e le esclusioni.



INDICE

GLOSSARIO	4
NORME DI CARATTERE GENERALE	12
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI	16
COSA È ASSICURATO	16
GARANZIE BASE.....	16
GARANZIE OPZIONALI	18
COSA NON È ASSICURATO.....	22
LIMITI DI COPERTURA	23
SEZIONE DANNI DA ACQUA	25
COSA È ASSICURATO	25
GARANZIE BASE.....	25
GARANZIE OPZIONALI	25
COSA NON È ASSICURATO.....	27
LIMITI DI COPERTURA	28
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	29
COSA È ASSICURATO.....	29
GARANZIE BASE.....	29
GARANZIE OPZIONALI	30
COSA NON È ASSICURATO.....	32
LIMITI DI COPERTURA	33
SEZIONE TUTELA LEGALE	34
COSA È ASSICURATO.....	34
COSA NON È ASSICURATO.....	38
LIMITI DI COPERTURA	40
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	41
IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E ALTRI EVENTI E DANNI DA ACQUA	41
IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE.....	44
IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE	45
Informativa firma elettronica avanzata fea	48
Informativa sul trattamento dei dati personali	49



GLOSSARIO

I vocaboli elencati nel glossario sono evidenziati nel documento con lettera maiuscola.

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Accidentale	Improvviso e occasionale.
Allagamento	la presenza di acqua che si è accumulata in luogo normalmente asciutto: <ul style="list-style-type: none">- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: Terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, Crollo e collasso strutturale;- non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, e a infiltrazioni di acqua dal terreno.
Alluvione	Fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dalle sponde di corsi d'acqua o bacini. L'Alluvione è un'Inondazione provocata da piogge eccezionali.
Anno di costruzione/ ristrutturazione	L'Anno di costruzione del fabbricato è determinato da almeno uno dei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none">- dichiarazione del direttore dei lavori per l'iscrizione dell'immobile al registro catastale;- certificato di agibilità;- certificato di abitabilità. <p>Per ristrutturazione si intende l'intervento edilizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni di resistenza statica, meccanica e di funzionalità interessante la struttura portante del Fabbricato e/o complessivamente tutti gli impianti idrici, di riscaldamento e igienici.</p> <p>Nel caso di presenza di più corpi di fabbricato, è possibile assicurarli separatamente all'interno del medesimo contratto, attribuendo a ciascuno il rispettivo anno di avvenuta ristrutturazione.</p>
Arbitro Assicurativo (ASS)	è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi.
Arbitrato	Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.
Autocombustione	Combustione spontanea senza fiamma.
Cappotto termico	Sistema di isolamento termico applicato all'involucro dell'edificio, generalmente costituito da pannelli isolanti rivestiti con finitura protettiva (intonaco, rivestimenti ceramici altri rivestimenti similari).
Combustibile	Nafta, gasolio, kerosene, gas metano, gpl ad uso degli impianti di riscaldamento o condizionamento a servizio del fabbricato.

**Caratteristiche costruttive del fabbricato**

Il fabbricato assicurato può avere Caratteristiche costruttive di classe 1 o di classe 2 o essere costruito secondo i principi della bioedilizia, come da definizioni che seguono:

Fabbricato di classe 1

È costruito con strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi; strutture portanti del Tetto, coperture, Solai, pareti esterne e coibentazioni (compreso il cappotto termico) in materiali Incombustibili; nei fabbricati a più piani sono tollerate le strutture portanti del Tetto in legno.

Fabbricato di classe 2

È costruito con strutture portanti verticali, coperture e pareti esterne in materiali Incombustibili; strutture portanti del Tetto, Solai e coibentazioni (compreso il cappotto termico) anche combustibili, manto esterno di copertura del Tetto anche totalmente in tegole bituminose o materiali catramati.

Per entrambe le classi sono tollerati:

- i materiali combustibili a scopo decorativo e/o di rivestimento di pareti interne ed esterne e di soffitti;
- i materiali combustibili esistenti nella copertura, nelle pareti esterne e nei Solai quando la superficie da essi occupata non eccede i due decimi, rispettivamente delle pareti esterne, della copertura e dei Solai; tale tolleranza limitatamente alle pareti esterne e alla copertura, può essere sostituita dalla misura di un terzo qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
- le Caratteristiche costruttive di una porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta del fabbricato stesso.

Sono equiparati agli elementi Incombustibili:

- le strutture portanti in legno lamellare
- l'assenza di pareti esterne, Solai e coibentazioni

Fabbricato in bioedilizia

È costruito secondo i principi della sostenibilità ambientale ed ha le seguenti caratteristiche minime:

- solaio tra il piano interrato e il primo piano fuori terra in cemento armato o laterizi;
- strutture portanti verticali con resistenza certificata pari almeno a REI 60;
- Solai, strutture portanti del Tetto, coperture e pareti esterne in materiali anche combustibili.
- impianti conformi alle normative vigenti.

Il fabbricato deve essere già stato regolarmente collaudato.

Condòmino

Persona fisica o giuridica titolare di un diritto di proprietà su una porzione di immobile costituito in Condominio.

Condominio

Il complesso immobiliare composto dalle singole proprietà individuali e dalle parti comuni, come definite dagli articoli 1117 e seguenti del Codice civile.

Per la Sezione Tutela Legale

L'ente che gestisce le parti comuni dell'edificio e rappresenta i proprietari delle singole unità immobiliari nelle questioni legali relative alla proprietà comune.

Consumatore

la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale



	eventualmente svolta (Codice del Consumo).
Contenuto condominiale	Il mobilio, l'arredamento in genere e le attrezzature di proprietà esclusiva del Condominio riposte nei locali di uso comune quali ripostigli, cantine, boxes, portineria, esclusi i veicoli a motore iscritti al PRA, le roulotte, i natanti e/o loro parti.
Contenuto unità abitative	Mobilio in genere dell'abitazione e dell'eventuale studio privato coesistente compresi l'archivio e i documenti personali, impianti di prevenzione e allarme, provviste di famiglia, elettrodomestici e altri apparecchi elettrici ed elettronici per la casa, personal computer e altre macchine dell'eventuale ufficio privato, attrezzature per hobbies e giardinaggio anche a motore, e tutto quanto serve per uso domestico e/o personale. Sono comprese opere di miglioria, abbellimento e utilità ai locali anche apportate dal locatario. Resta escluso quanto contenuto nei locali di deposito o ripostiglio non direttamente collegati con l'abitazione.
Contraente	il soggetto che stipula e sottoscrive la Polizza di Assicurazione.
Cose	Oggetti materiali e gli animali.
Costituzione di parte civile	Azione civile di Risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato
Crollo	Rovina del fabbricato o di parte di esso. È equiparata al Crollo la deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.
Danni materiali e diretti	Danneggiamenti alle cose assicurate immediatamente conseguenti ad un Sinistro indennizzabile.
Decisione passata in giudicato	Sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere
Dipendenze/pertinenze	Locali, anche se posti in corpi separati, purché situati in aree adiacenti o funzionalmente collegate al fabbricato principale, come ad esempio box, cantine, soffitte, autorimesse, tettoie, locali tecnici e simili.
Esplosione	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato	L'intera costruzione edile o porzione di essa, compresi: <ul style="list-style-type: none">- fissi, infissi e opere di fondazione o interrato, dipendenze, pertinenze quali terrazzi, box, strade private, parchi e giardini compresi gli alberi, recinzioni, cancelli, cancellate e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti anche se in corpi separati, affreschi e statue non aventi valore artistico;- impianti fissi ad uso condominiale quali idrici, igienici, elettrici o elettronici, di illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica, ascensori, montacarichi, scale mobili, camini, antenne televisive o paraboliche condominiali centralizzate.



Sono esclusi gli impianti sprovvisti adeguata manutenzione ordinaria secondo le indicazioni del produttore e della normativa tecnica di riferimento;

- apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione di proprietà dell'azienda telefonica e di quelle erogatrici di acqua potabile, gas ed energia elettrica che si trovino nel fabbricato, escluse le cabine di trasformazione dell'azienda elettrica ed ogni apparato che non sia di uso esclusivo del fabbricato stesso;
- impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquette; tende esterne anche frangisole, quando stabilmente fissate all'edificio;
- parti comuni di fabbricato, in Condominio o comproprietà, costituenti la propria quota;
- facciate in vetro che costituiscano parte strutturale del fabbricato e che rispettino le normative vigenti in materia;
- arredi di parchi e giardini ad installazione fissa, anche sportivi e da gioco, e piscine.

È compreso anche il Contenuto condominiale, esclusi i veicoli a motore iscritti al PRA, le roulotte, i natanti e/o loro parti.

Sono esclusi gli Impianti solari termici e fotovoltaici, salvo acquisto di specifica garanzia.

Fase giudiziale	La fase della Vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.
Fase stragiudiziale	La fase della Vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Fatto illecito	L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.
Fissi e infissi	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione e illuminazione delle costruzioni e quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
Furto	Sottrazione della cosa mobile altrui, a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
Franchigia	La parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.
Impianto solare	<p>Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, i contatori ed i relativi cavi di collegamento al fabbricato Assicurato. L'impianto solare deve essere progettato ed installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato, dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme CEI vigenti e testati alla grandine e, se fotovoltaico, connesso alla rete elettrica. È inoltre richiesta l'esecuzione di adeguata manutenzione ordinaria secondo le indicazioni del produttore e della normativa tecnica di riferimento.</p> <p>Sono compresi gli Impianti solari al servizio delle parti comuni del Fabbricato e/o della totalità delle Unità immobiliari. Sono comunque esclusi gli Impianti solari posti a terra e quelli posizionati al di sotto di 4 metri da suolo.</p>



Implosione	Cedimento – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione – di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incombustibili	Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo	Somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro.
Inondazione	Fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa.
Inquinamento	Contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dal fabbricato Assicurato.
Lastre	Lastre di cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale e altri vani di uso comune del fabbricato descritto in Polizza.
Limite di Indennizzo	Massimo importo, dovuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
Massimale	L'obbligazione massima della Società per ogni Sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose o animali. Quando è previsto un <u>sottolimito di Indennizzo</u> al Massimale per Sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al Massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.
Occlusione	Ostruzione causata da corpi estranei (escluse incrostazioni e sedimentazioni) che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso.
Pacchetto sicurezza	Normative in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Tutela dell'ambiente, Protezione dei dati personali, Responsabilità amministrativa da reato delle Società e degli enti.
Parti	La Società, il Contraente, l'Assicurato.
Periodo di Assicurazione	In caso di Polizza di durata inferiore a un anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore a un anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un anno.
Periodo di tolleranza (comporto)	Il numero di giorni, indicato sulla scheda di Polizza, durante i quali la copertura assicurativa continua ad operare anche se il Contraente non ha pagato alla scadenza convenuta la rata di Premio successiva alla prima o il Premio di rinnovo di una Polizza con tacito rinnovo.



Perito	L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
Pertinenze	Vedi voce Dipendenze/Pertinenze
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	La somma di denaro pagata dal Contraente alla Società come corrispettivo della copertura assicurativa
Prescrizione	L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge, e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile.
Primo Rischio	Forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della Somma Assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.
Rapina	Impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
Reato	Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.
Recesso	Scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.
Regola proporzionale	Qualora risulti assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del Sinistro, viene corrisposto un Indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.
Responsabilità contrattuale	La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale	La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un Fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.
Rigurgito	Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Risarcimento	La somma pagata dalla Società al terzo danneggiato in caso di Sinistro.
Rischio	Probabilità che si verifichi un Sinistro.
Sanzione	La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in



amministrativa	ambito amministrativo.
Scoperto	La parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola (colpo d'ariete) non sono considerati Scoppio.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società	VHV Italia Assicurazioni S.p.A. che presta l'Assicurazione, quale risulta dalla Polizza sottoscritta dalle Parti.
Solai	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Somma assicurata	L'importo convenuto in Polizza, che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
Spese di giustizia	Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.
Spese di soccombenza	Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Strutture in legno lamellare	Quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite "testa a testa" nel senso della lunghezza; fra loro incollate una sull'altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l'asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito.
Terrorismo	Un atto (incluso anche l'uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tetto - Copertura	<u>Tetto</u> : il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti. <u>Copertura</u> : il complesso degli elementi del Tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.



Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Unità abitativa	Unità adibita esclusivamente ad abitazione civile, comprese le parti comuni pro quota.
Unità immobiliare	Unità ad uso civile o destinata ad attività commerciale/artigianale comprese le parti comuni pro quota.
Unità immobiliare ad uso civile	Parte di fabbricato destinata esclusivamente ad uso abitazione, ufficio, studio professionale comprese le parti comuni pro quota.
Valore a nuovo	Forma di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
Valore allo stato d'uso	Forma di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
Valore intero	Forma di garanzia che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, viene accertato un valore superiore a quello Assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice civile (regola proporzionale).
Vertenza	Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Art. 1.2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice civile.

Art. 1.3 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione come previsto dall'art. 1898 del Codice civile.

Art. 1.5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato come previsto dall'art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 1.6 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare Massimale o somma maggiore di quanto indicato sulla scheda di Polizza per ciascuna garanzia acquistata.

Art. 1.7 – ALTRE ASSICURAZIONI

Se sulle stesse cose e per lo stesso Rischio coesistono più assicurazioni, **il Contraente o l'Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.**

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a chiedere a ciascuno l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto considerato in modo autonomo.

Se la somma di questi indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente, supera l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto. È esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 1.8 – DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del contratto è indicata sulla scheda di Polizza; il contratto può avere durata annuale, poliennale o inferiore all'anno.

Il contratto può essere stipulato nella forma "a tacito rinnovo" o "a scadenza automatica".

Nel caso di TACITO RINNOVO il contratto di Assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'art. 1.9 - Disdetta dell'Assicurazione.

Nel caso di SCADENZA AUTOMATICA il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di Polizza, senza necessità di disdetta.

**Art. 1.9 – DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE**

Entrambe le Parti possono disdire il contratto stipulato nella forma “a tacito rinnovo” inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Art. 1.10 – FACOLTÀ DI RECESSO

La facoltà di recesso è prevista nei seguenti casi:

a) nel caso di contratto a durata poliennale superiore ai 5 anni, il Contraente può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio **mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata;**

b) Dopo ogni Sinistro e **fino al 60° giorno** dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di **30 giorni**.

In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro **15 giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Art. 1.11 – FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI CONTRATTO CONNESSO A MUTUO O ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

Nel caso in cui il contratto sia connesso a mutuo o ad altre forme di finanziamento, il Contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla stipula, inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto al rimborso del premio, al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto.

Nel caso in cui il premio sia stato corrisposto anticipatamente per tutta la durata contrattuale, nell'ipotesi di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, il Contraente può scegliere di recedere contestualmente dal contratto di assicurazione inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata della documentazione di svincolo rilasciata dall'ente mutuatario o finanziatore. In questo caso la Società restituisce la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese effettivamente sostenute. In alternativa la Società, su richiesta del Contraente, prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, a favore del nuovo beneficiario designato.

Art. 1.12 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale sul territorio della **Repubblica Italiana**.

Relativamente alla *Sezione Tutela Legale*, le garanzie:

- delitti colposi o contravvenzioni
- delitti dolosi
- danni subiti
- danni causati in materia di protezione dei dati personali

operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il Sinistro e si trova l'ufficio giudiziario di competente.

Le garanzie:

- vertenze contrattuali relative al Condominio;
- ristrutturazione di parti comuni;
- vertenze con il fornitore di Combustibile;
- rapporti di lavoro;
- recupero quote condominiali;
- violazione del regolamento condominiale o delle norme di legge;
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- impugnazione di delibere assembleari condominiali;
- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali;

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il Sinistro e si trova l'ufficio giudiziario di competente.

Art. 1.13 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 1.14 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Questo contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.15 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative a questo contratto è competente l'autorità giudiziaria italiana del luogo della sede o del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

Art. 1.16 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, che non può impugnarli.

L'Indennizzo liquidato non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 1.17 – INDICIZZAZIONE

Se è stata espressamente convenuta in Polizza l'applicazione dell'indicizzazione, le somme assicurate, i massimali ed il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice del "costo di costruzione di un fabbricato residenziale" elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate, i massimali e il Premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua. Il Contraente riceverà apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice supera il 100% di quello inizialmente stabilito in Polizza, le Parti possono rinunciare all'aggiornamento successivo della Polizza con lettera raccomandata A/R oppure posta elettronica certificata (PEC) da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. In questo caso le somme, i massimali assicurati ed il Premio restano quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

1.18 – VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1.17 "Indicizzazione", nei contratti a tacito rinnovo, la Società ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione (a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti di Indennizzo, scoperti, franchigie) rispetto a quelle precedentemente convenute e in essere.

In tale caso la Società, almeno 60 giorni prima della scadenza anniversaria della Polizza, comunicherà al Contraente – nelle modalità previste o con invito a recarsi presso l'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto – un'appendice di variazione alla Polizza esistente con le nuove condizioni ed il Premio proposti. Le nuove condizioni ed il Premio proposti con l'appendice di variazione si intenderanno accettati dal Contraente con il pagamento del Premio e con la sottoscrizione della relativa appendice, a fronte del rilascio della quietanza da parte della Società. Il pagamento del Premio e la sottoscrizione dell'appendice dovranno essere perfezionati **entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Contratto in essere** e varranno come perfezionamento del rapporto di Assicurazione così modificato.

Qualora il Contraente **non provveda ad effettuare il pagamento del Premio entro il termine sopra indicato, il Contratto in essere si deve intendere disdettato** e, quindi, cessato alla scadenza naturale già decorsa. La Società, inoltre, rinuncia ad agire per la riscossione del Premio stesso.

Qualora il Contraente provveda a corrispondere il Premio ma non a firmare l'appendice di variazione, il Contratto in essere deve intendersi non perfezionato e, quindi, sospeso fino alla sottoscrizione.

Le Polizze stipulate nella forma "a scadenza automatica", non sono soggette a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto, non possono essere rinnovate con le suddette modalità, cessando automaticamente alla scadenza naturale.

1.19 – ADEGUAMENTO DEL SOLO PREMIO

In aggiunta a quanto previsto nell'Articolo 1.17 "Indicizzazione" ed in alternativa a quanto indicato all'art 1.18 "Variazione delle condizioni contrattuali", **nei contratti a tacito rinnovo**, la Società ha, altresì, la facoltà, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, di **modificare esclusivamente le condizioni tariffarie** delle Garanzie attive rispetto a quelle originariamente convenute ed in essere.



In tal caso la Società, almeno 60 giorni prima della scadenza anniversaria della Polizza, comunica al Contraente, nelle modalità previste, l'importo del nuovo Premio proposto.

Il versamento del nuovo Premio proposto dovrà essere effettuato dal Contraente e comunicato alla Società, o all'Intermediario, **entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Contratto**, a fronte del rilascio della relativa quietanza, che varrà come conclusione e perfezionamento della Polizza in essere alle nuove condizioni economiche.

In caso di mancato versamento del nuovo Premio nei termini sopra indicati, il Contratto in essere si deve intendere disdettato e, quindi, cessato alla scadenza naturale già decorsa. La Società, inoltre, rinuncia ad agire per la riscossione del Premio stesso.

Le Polizze stipulate nella forma "a scadenza automatica", non sono soggette a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto, non possono essere rinnovate con le suddette modalità, cessando automaticamente alla scadenza naturale.

Art. 1.20 – ESCLUSIONE CYBER RISK

Al fine di garantire chiarezza e trasparenza nella copertura assicurativa, si precisa che sono esclusi dalla presente Polizza i danni derivanti da eventi legati ai rischi informatici e digitali.

In particolare, **sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:**

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.).

Sono esclusi i danni causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- b) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- c) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- d) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. Violazione della Privacy e dei Dati;
2. Violazione del Sistema Informatico.

Per tutte le esclusioni previste da questa clausola non hanno valore, qualora siano state inserite nella Polizza, le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Art. 1.21 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, qualora sia un consumatore, ha diritto di recedere dal contratto concluso **interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza** entro **14 (quattordici) giorni** dalla data di stipula, mediante **comunicazione scritta** da inviare alla Società, tramite **lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R)** oppure tramite **posta elettronica certificata (PEC)**.

Il diritto di ripensamento può essere esercitato esclusivamente a condizione che, nel periodo di validità della copertura, non sia avvenuto alcun sinistro.

In caso di esercizio del diritto di ripensamento, la Società, entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della comunicazione di recesso, **rimborso al Contraente il premio imponibile versato, al netto delle imposte.** Qualora la Polizza contenga **posizioni assicurative vincolate** a favore di un terzo, il Contraente dovrà fornire anche il **consenso scritto del terzo** per poter esercitare validamente il recesso.



SEZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4).

Art. 2.1.1 – INCENDIO DEL FABBRICATO E RISCHI COLLEGATI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato Assicurato, **anche se di proprietà di terzi**, da:

- a) Incendio;
- b) fulmine;
- c) Esplosione, Implosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta di aeromobili, corpi e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
- e) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, **purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse.**

Sono inoltre in garanzia:

- f) i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l'Incendio, sia per ordine dell'Autorità che dall'Assicurato o da terzi come previsto dall'art. 1914 del Codice civile;
- g) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire a idonea discarica i residui del Sinistro;
- h) i danni materiali e diretti al fabbricato Assicurato causati da rovina di ascensori e di montacarichi, compresi i danni subiti dall'impianto stesso a seguito di rottura dei congegni, **non dovuti a mancanza o difettosa manutenzione;**
- i) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto **non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione**, agli impianti per la produzione di calore che fanno parte del fabbricato Assicurato. Questi impianti devono essere collegati con condutture adeguate a camini appropriati;
- j) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- k) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, **non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio.**

Art. 2.1.2 – BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze che aggravano il Rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete rese alla stipula della Polizza, non comportano la decadenza del diritto di Risarcimento, purché:

- l'Assicurato o il Contraente abbia agito in buona fede senza dolo o colpa grave;
- le circostanze omesse o inesatte non riguardino caratteristiche fondamentali o durevoli del Rischio.

In tali casi, la Società ha il diritto di richiedere la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2.1.3 – RIMPIAZZO COMBUSTIBILE

La Società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del Combustibile liquido versato a seguito della rottura Accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

Art. 2.1.4 – ORDIGNI ESPLOSIVI

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da Esplosione e Scoppio di ordigni esplosivi - posseduti legalmente dall'Assicurato - che si sono verificati per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia art. 2.2.8 - *Eventi sociopolitici - Terrorismo*.

**Art. 2.1.5 – FURTO DI FISSI E INFISSI, PLUVIALI, SCOSSALINE, GRONDAIE E RINGHIERE (a Primo Rischio)**

La Società risponde del Furto di fissi ed infissi dei vani di uso comune, pluviali, grondaie e ringhiere e dei guasti causati agli stessi dai ladri per commettere il Furto o per tentare di commetterlo; sono comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari residenziali.

Se al momento del Sinistro il fabbricato risulta già Assicurato per il Rischio di Furto dai singoli proprietari, questa garanzia sarà prestata in eccesso a tali coperture.

Questa garanzia non opera per gli edifici vuoti, inoccupati o in corso di costruzione.

Art. 2.1.6 – AUTOCOMBUSTIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da Autocombustione a decorrere dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di effetto della Polizza.

Art. 2.1.7 – SPESE DI RICERCA E DI RIPARAZIONE IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS

La Società, in caso di dispersione di gas che interessi le parti comuni degli impianti di distribuzione di competenza del Contraente, **accertata dall'ente di distribuzione e che comporti da parte dell'ente stesso il blocco dell'erogazione**, indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni, anche se interrato, ed i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- b) le spese sostenute allo scopo di cui alla lettera a) per demolire e ripristinare parti dei locali o dell'area assicurati.

Sono escluse le spese diverse da quelle elencate nell'articolo, anche se necessarie per rendere conformi alle normative in vigore gli impianti al servizio del fabbricato.

Art. 2.1.8 – PERDITA PIGIONI

La Società indennizza i danni che derivano dalla perdita di pigioni o dal mancato godimento del fabbricato Assicurato conseguenti ad eventi in garanzia, per il periodo necessario al suo ripristino, **con il massimo di un anno**. Per i locali abitati dall'Assicurato, il danno verrà calcolato in base alla relativa pigione presumibile.

La garanzia opera in deroga a quanto previsto nell'art 2.3 – *Esclusioni* - lettera i).

Art. 2.1.9 – FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE e/o VUOTO E INOCCUPATO

Se il fabbricato Assicurato è in corso di costruzione o ristrutturazione, **l'Assicurazione si intende prestata per le sole garanzie di cui all'art. 2.1.1 – Incendio e rischi collegati - lett. a, b, c, d, e, f, g;** sono compresi in garanzia anche i materiali a piè d'opera.

La garanzia si intende prestata se, in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili, vengono osservate le norme delle leggi in vigore.

Art. 2.1.10 – ONORARIO CONSULENTI

La Società rimborserà, **in caso di Sinistro indennizzabile di importo superiore a euro 20.000**, i costi sostenuti dall'Assicurato per le spese e gli onorari degli ingegneri, architetti e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni, effettuate per reintegrazione delle perdite subite, purché tali costi siano congrui alla pratica di mercato.

Art. 2.1.11 – ONERI DI RICOSTRUZIONE/URBANIZZAZIONE

Nel capitale assicurato alla partita "Fabbricato" si intendono comprese le spese di riprogettazione dei fabbricati nonché i costi e/o oneri (**escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**) che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. Sono compresi anche i maggiori costi per la ricostruzione obbligatoria secondo le norme tecniche per la costruzione in zone sismiche.

Art. 2.1.12 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile, verso l'Assicurato e verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, verso le Società controllate, consociate e collegate, verso l'amministratore condominiale, verso i singoli condomini, i loro familiari e le persone ospitate, purché **l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**



GARANZIE OPZIONALI

Se richiamate nella scheda di Polizza ed è stato pagato il relativo Premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza e con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4):

Art. 2.2.1 – IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI

Le garanzie base e quelle opzionali se acquistate, previste in polizza, si estendono agli impianti solari termici e fotovoltaici, di proprietà del Condominio e installati al servizio del Fabbricato, per i danni materiali e diretti derivanti dagli stessi eventi già assicurati per il Fabbricato, compresi quelli relativi alla responsabilità civile, ove prevista. La garanzia comprende i componenti fissi e funzionali dell'impianto, quali moduli, collettori, inverter, accumulatori e strutture di supporto.

Sono **esclusi** i danni dovuti a difetti di progettazione, posa in opera, vetustà, carente manutenzione o usura, nonché i danni indiretti, quali la mancata produzione o l'interruzione dell'esercizio.

Restano applicabili le **franchigie, le condizioni e i limiti di indennizzo** previsti per ciascuna garanzia estesa dal presente articolo. L'indennizzo sarà riconosciuto entro i limiti previsti per ciascuna garanzia attivata, e comunque non oltre il valore assicurato dell'impianto.

Art. 2.2.2 – INCENDIO DEL CONTENUTO DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE (a *Primo Rischio*)

La Società indennizza i danni materiali e diretti al contenuto delle singole Unità abitative, causati dagli eventi di cui all'art 2.1.1 lettere a), b), c) ed e).

La garanzia è prestata **purché siano assicurate tutte le Unità abitative costituenti il Fabbricato**, il cui numero deve essere indicato sulla scheda di Polizza.

Se al momento del Sinistro il numero delle Unità abitative risulti superiore a quello indicato, la Società risponderà del danno di ogni singola Unità abitativa in proporzione al rapporto tra il numero di Unità abitative indicato in Polizza ed il numero di Unità abitative effettive.

Art. 2.2.3 – RICORSO TERZI O LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari provocati da Incendio, Esplosione e Scoppio.

In deroga a quanto previsto nell'art 2.3 – *Esclusioni* lettera i), l'Assicurazione è estesa ai danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta durante queste operazioni, e le cose trasportate sugli stessi mezzi;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, come previsto dalle normative di legge in vigore, e gli amministratori delle stesse.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società potrà assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato; l'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile.

Art. 2.2.4 – DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI BASE (a *Primo Rischio*)

A parziale deroga dell'art. 2.3 – *Esclusioni* lett. h), la Società indennizza i danni materiali direttamente causati a macchine e impianti elettrici ed elettronici, **al servizio delle parti comuni del Fabbricato**, che si sono verificati a seguito di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, provocati da qualsiasi causa.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- ai trasformatori elettrici, ai generatori ed agli accumulatori di corrente;



- agli impianti solari termici e fotovoltaici;
- ai componenti soggetti a usura o sostituzione periodica, quali – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – lampade, tubi catodici, valvole termoelettroniche, resistenze, fusibili, batterie;
- agli impianti telefonici, nonché a quelli di fornitura e misurazione dell'energia elettrica di proprietà delle aziende erogatrici;
- causati da difetti di fabbricazione, di materiali o di costruzione;
- per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore o il venditore delle cose assicurate;
- dovuti a inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del fornitore relative all'esercizio, uso e manutenzione, nonché da funzionamento improprio degli impianti;
- derivanti da manomissione, usura naturale, deperimento o logoramento quali conseguenze fisiologiche dell'uso o del funzionamento;
- verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio non connessi a interventi di manutenzione o revisione, oppure durante prove e collaudi;
- relativi a impianti o dispositivi obsoleti, non conformi alle normative vigenti o privi di documentazione attestante regolare manutenzione;
- derivanti da sovratensioni o scariche atmosferiche in assenza di sistemi di protezione adeguati e certificati (es. scaricatori di sovratensione, dispositivi salvavita);
- causati da imperizia, negligenza o errori operativi di personale incaricato, anche se qualificato, operante nel settore elettrico o elettronico.

Art. 2.2.5 – DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI ESTESA

(operante solo con Danni elettrici ed elettronici base)

La Società, a parziale deroga delle esclusioni previste all'art. 2.2.4, indennizza i danni materiali e diretti subiti da:

- **Impianti solari termici e fotovoltaici, compresi inverter e accumulatori, a servizio esclusivo del fabbricato assicurato**, purché sia stata acquistata la garanzia specifica di cui all'art. 2.2.1;
- **Impianti elettrici ed elettronici a servizio esclusivo delle singole unità immobiliari**, quali impianti citofonici e videocitofonici, di condizionamento, riscaldamento e allarme.

Restano applicabili le **franchigie**, le **limitazioni di indennizzo** e le **condizioni previste nella scheda di Polizza** e nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4). La presente estensione non modifica i criteri generali di indennizzabilità già previsti dalla garanzia base.

Art. 2.2.6 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2.1.1 – *Incendio e rischi collegati*, lett. g) e **fino al limite della somma indicata nella scheda di Polizza**, la Società rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discarica i residui del Sinistro indennizzabile. Sono comprese le spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi.

Art. 2.2.7 – EVENTI ATMOSFERICI BASE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

1. da uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportate, trascinate o fatte crollare, grandine, **quando questi eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su più enti nelle vicinanze;**
2. che si sono verificati all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra **a condizione che il danno si sia verificato entro 48 ore dall'evento atmosferico e tra i due vi sia correlazione, oppure che per l'Assicurato sia stato impossibile provvedere tempestivamente al ripristino del danno con l'ordinaria diligenza richiesta.**

Sono esclusi:

a) i danni causati da:

- fuoriuscita dalle sponde usuali di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o Rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- infiltrazioni, umidità, stillicidio, corrosione, usura;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;



anche se si sono verificati a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

- b) i danni subiti dai seguenti enti, anche se facenti parte della definizione di fabbricato:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, tende esterne, insegne ed installazioni esterne analoghe che non abbiano Caratteristiche costruttive assimilabili a quelle del Fabbricato assicurato;
 - impianti solari termici e fotovoltaici, vetrate non strutturali e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - Serramenti, salvo che, in concomitanza con lesioni del Tetto o delle pareti, sia compromessa la funzionalità dei Serramenti stessi;
 - strade private, arredi dei giardini, piscine;
 - contenuto di proprietà del Condominio;
- c) Sono inoltre esclusi i danni causati dalla grandine a:
- lastre di cemento-amianto e Lastre di fibro-cemento
 - cappotto termico;
 - tapparelle e altri manufatti in plastica.
- d) Sono escluse le spese di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione, nonché i danni conseguenti a vizi di materiale o di prodotto.

Art. 2.2.8 – EVENTI ATMOSFERICI ESTESA (a Primo Rischio) (operante solo con Eventi atmosferici base)

A parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni dell'art. 2.2.7 – *Eventi atmosferici base*, la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da:

- **Serramenti, vetrate non strutturali e lucernari;**
- **Impianti solari termici e fotovoltaici**, se acquistata la relativa garanzia di cui all'art. 2.2.1;
- **Lastre in cemento-amianto e lastre in fibrocemento;**
- **Tapparelle e altri manufatti in plastica;**
- **Fabbricati o tettoie** aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- **Insegne, antenne e installazioni esterne**, come pergolati, serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione, **escluse le tende esterne;**
- **Cappotto termico**, anche per danni da grandine;
- **Alberi ad alto fusto**, a condizione che:
 - o sia documentata una **manutenzione periodica;**
 - o il danno sia tale da **comprometterne irreversibilmente la stabilità.**In tale ultimo caso, l'Indennizzo sarà limitato alle **spese di sgombero e sostituzione** con piante della stessa specie, **idonee al trapianto** e di **età non superiore a cinque anni.**

Restano applicabili le **franchigie**, le **limitazioni di indennizzo** e le **condizioni previste nella scheda di Polizza** e nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4). La presente estensione non modifica i criteri generali di indennizzabilità già previsti dalla garanzia base.

Art. 2.2.9 – EVENTI ATMOSFERICI SU TENDE ESTERNE (a Primo Rischio) (operante solo con Eventi atmosferici estesa)

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.2.6 lett. b) e all'art. 2.2.7 lett. c), si intendono compresi in garanzia i danni materiali e diretti causati dagli eventi atmosferici alle tende frangisole esterne delle singole Unità abitative, **stabilmente fissate alle pareti del fabbricato**, quando i danni siano tali da pregiudicarne il normale utilizzo.

Art. 2.2.10 – EVENTI SOCIOPOLITICI – TERRORISMO

A parziale deroga dell'art. 2.3 – *Esclusioni* lett. a), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate che si sono verificati in occasione di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici compresi quelli di sabotaggio;
- Terrorismo.

Questa estensione di garanzia opera anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Se l'occupazione dura per oltre cinque giorni consecutivi, la Società risponde solamente dei danni da Incendio, Esplosione, e Scoppio, anche se si sono verificati durante il periodo indicato.



Sono sempre esclusi i danni:

- a) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- b) che si siano verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- c) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- d) di contaminazione da sostanze chimiche e/o biologiche e virus informatici di qualsiasi tipo;
- e) causati a fabbricati vuoti e/o inoccupati da oltre 90 giorni e al loro eventuale Contenuto;
- f) da imbrattamento.

Art. 2.2.11 – SOVRACCARICO DI NEVE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli all'interno dei fabbricati **purché avvenuti a seguito di Crollo totale o parziale di Tetto, pareti, lucernari e Serramenti direttamente provocato dal peso della neve.**

La garanzia è operante solo se il Fabbricato risulta conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o al momento dell'ultimo rifacimento delle strutture del Tetto.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, anche se conseguente a evento coperto da questa estensione di garanzia;
- ai fabbricati in corso di costruzione o di rifacimento a meno che il rifacimento sia ininfluente ai fini di questa garanzia e al loro Contenuto;
- ai capannoni pressostatici e al loro Contenuto;
- ai lucernari, vetrate, Serramenti e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da Crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Art. 2.2.12 – DANNI DA NEVE

Ad integrazione dell'art 2.2.10 – *Sovraccarico neve*, la Società indennizza i danni **direttamente causati** al Fabbricato assicurato dalla neve, che provochi il distacco totale o parziale dal resto della struttura, o la deformazione, di una o più parti del Fabbricato.

Sono compresi i danni da bagnamento avvenuti al momento del disgelo che siano conseguenza diretta degli eventi di cui sopra.

Sono esclusi i danni:

- a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;
- alle insegne;
- alle impermeabilizzazioni;
- da valanghe e slavine.

Art. 2.2.13 – SPESE DI RIMOZIONE NEVE

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per far rimuovere la neve dal Tetto del Fabbricato, **esclusivamente nel caso in cui la rimozione sia imposta dalle Autorità competenti con ordinanza specifica.**

Art. 2.2.14 – CRISTALLI (a *Primo Rischio*)

La Società assicura le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per sostituire le Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro e le insegne collocate e installate nei fabbricati assicurati in Polizza, rotte in seguito a fatto Accidentale o di terzi.

Sono compresi i danni avvenuti in occasione di Furto o tentativi di Furto.

Sono esclusi i danni:

- a) consistenti soltanto in rigature, segnature, screpolature, scheggiature;
- b) derivanti da vizi di costruzione o di installazione o comunque subiti da Lastre che, alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti;
- c) indennizzati con un'altra garanzia prestata nella stessa sezione Incendio ed altri eventi;
- d) derivanti da Crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco effettuate da ditte specializzate, lavori sulle Lastre e sulle insegne o ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- e) determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere;



- f) subiti da lucernari, pannelli solari per eventi atmosferici o sovraccarico di neve;
- g) subiti dalle lampade e dalle insegne a seguito di surriscaldamento o di cortocircuito.

Art. 2.2.15 – ONORARIO PERITI

La Società rimborserà, in caso di Sinistro indennizzabile di importo superiore a euro 20.000, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato come previsto dall'art. 6.3 – *Da chi viene valutato il danno*. Sono comprese le spese e gli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.3 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo o sabotaggio;
- b) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- e) causati con dolo dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata, se l'Assicurato o il Contraente sono persone giuridiche;
- f) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a negligenza dell'Assicurato e/o del Contraente;
- g) causati alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo Scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiali;
- h) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, salvo che non siano state acquistate le garanzie art. 2.4 – *Danni elettrici ed elettronici base e/o art. 2.2.5 – Danni elettrici ed elettronici estesa*;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- j) derivanti da eventi legati ai rischi informatici e digitali, come specificato nell'art. 1.20 – *Esclusione Cyber Risk*.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

I limiti, gli scoperti e le franchigie sotto riportati si intendono validi, salvo eventuali modifiche riportate nella scheda di Polizza.

Art.	Titolo	% scoperto, per ogni sinistro	Franchigia in euro, per ogni sinistro (*)	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)	
--	Glossario – Fabbricato – Alberi			10.000	per sinistro e periodo di assicurazione - limiti validi per tutte le garanzie prestate
--	Glossario – Contenuto condominiale			10.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.1.1 g)	Demolizione e sgombero			10% dell'indennizzo per spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi 15% dell'indennizzo per le altre spese di demolizione e sgombero	con il massimo di 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione
2.1.1 k)	Urto veicoli		150		
2.1.5	Furto di fissi e infissi, pluviali, scossaline, grondaie e ringhiere		150	2.000	per sinistro
				5.000	per periodo di assicurazione
2.1.7	Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas	10%	100	3.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.1.8	Perdita pigioni			20% del valore che compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro	fino al massimo di 20.000 euro per sinistro e periodo di assicurazione
2.1.10	Onorario consulenti			5% dell'indennizzo con il massimo di 5.000	per sinistro
2.1.11	Oneri di ricostruzione / urbanizzazione			5% dell'indennizzo con il massimo di 5.000	per sinistro
2.2.1	Impianti solari termici e fotovoltaici	vedasi specifica garanzia	vedasi specifica garanzia	vedi somma assicurata in scheda di polizza	
2.2.2	Incendio del contenuto delle singole unità abitative			10.000 per singola unità abitativa	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.3	Ricorso terzi o locatari			per interruzione o sospensione di attività: 10% del massimale acquistato per la garanzia Ricorso terzi	
2.2.4	Danni elettrici ed elettronici base	10% (15% - 20%)	250 (150 – 500 – 1.000)	vedi somma assicurata in scheda di polizza	



Art.	Titolo	% scoperto, per ogni sinistro	Franchigia in euro, per ogni sinistro (*)	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)	
2.2.5	Danni elettrici ed elettronici estesa	10% (15% - 20%)	500 (250 - 1.000)	- per gli impianti solari: 30% della somma assicurata in scheda di polizza della relativa garanzia (art.2.2.1); - per gli impianti elettrici ed elettronici al servizio esclusivo delle singole unità immobiliari: 30% della somma assicurata in scheda di polizza della garanzia "danni elettrici ed elettronici base", con il massimo di 5.000 per unità	
2.2.6	Spese di demolizione e sgombero in aumento			vedi somma assicurata in scheda di polizza	
2.2.7	Eventi atmosferici base	10% (15% - 20% - 25%)	250 (500 - 750 - 1.000)	80% somma assicurata	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.8	Eventi atmosferici estesa	10% (15% - 20% - 25%)	250 (500 - 750 - 1.000)	10.000 (20.000 - 50.000 - 100.000)	per sinistro e periodo di assicurazione per il cappotto termico 70% della somma assicurata con massimo di 75.000
2.2.9	Eventi atmosferici su tende esterne	10% (15% - 20% - 25%)	250 (500 - 750 - 1.000)	3.000 (1.000 - 5.000 - 10.000)	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.10	Eventi sociopolitici - Terrorismo	10% (20%)	250 (500 - 750 - 1.000)	80% somma assicurata per il fabbricato (eventi sociopolitici) 50% somma assicurata per il fabbricato (terrorismo)	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.11	Sovraccarico neve	10% (20%)	250 (500 - 1.000)	80% somma assicurata	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.12	Danni da neve		250 (500-1.000)	10.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.13	Spese di rimozione neve			1.500	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.14	Cristalli		200	vedi somma assicurata in scheda di polizza Limite per lastra: 50% della somma assicurata	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.15	Onorario periti			5% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 (5.000 - 20.000 - 50.000)	per sinistro

(*) in presenza sia di Franchigia che di Scoperto, la Franchigia vale come minimo dello Scoperto

Relativamente alle garanzie *Eventi atmosferici base*, *Eventi atmosferici estesa* e *Allagamento*, se uno stesso evento coinvolge più garanzie, verrà applicata una sola volta la combinazione di Scoperto e minimo più elevata tra quelle acquistate.



SEZIONE DANNI DA ACQUA

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Art. 3.1.1 – ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato e agli altri enti assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di rottura o guasto accidentali degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato.

Se il guasto e/o la rottura delle tubazioni non sono accidentali le franchigie previste vengono raddoppiate.

La Società indennizza anche il costo dell'eccedenza del consumo di acqua conseguente alla rottura di un impianto, **purché l'eccedenza superi il 10% del consumo medio**, intendendosi per tale la media aritmetica dei consumi registrati nei due anni precedenti rapportata ai giorni indicati nella fattura oggetto di eccedenza. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di due anni, si farà riferimento al consumo medio riferito al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza o, in caso di prima fattura, al consumo di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo.

Sono esclusi i danni causati da:

- **umidità e stillicidio;**
- **traboccamento o Rigurgito di fognature;**
- **Occlusione di condutture;**
- **gelo e disgelo;**
- **rottura degli impianti automatici di estinzione.**

La Società non indennizza le spese di demolizione e ripristino di parti di Fabbricato o impianti sostenute per ricercare ed eliminare la rottura che ha causato la fuoriuscita di acqua.

Art. 3.1.2 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il premio di **tutte le garanzie acquistate** previste dalla presente Sezione Danni da acqua (sia base che opzionali) è soggetto ad adeguamento automatico ad ogni scadenza annuale, in base all'età del fabbricato assicurato, secondo i seguenti criteri:

- Nessun aumento è previsto fino al 10° anno di età del fabbricato (incluso) e a partire dal 60° anno;
- **Tra il 10° e il 60° anno di età**, viene applicato un **aumento del 1,5% annuo** calcolato sul premio netto della singola garanzia acquistata nell'anno precedente.

GARANZIE OPZIONALI

Se richiamate nella scheda di Polizza ed è stato pagato il relativo Premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza e con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 3.4)

Art. 3.2.1 – GELO

Fermo quanto stabilito all'art. 3.1.1 – *Acqua condotta* e ad integrazione dello stesso, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed agli altri enti assicurati, purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, tecnici e altre tubazioni al servizio del fabbricato stesso, causati da gelo.

Sono esclusi i danni:

- **conseguenti a eventi già coperti da altre garanzie previste dalla presente Polizza;**
- **da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni e condutture installate all'esterno della costruzione**, ad eccezione di quelle interrate;
- **ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 96 ore.**

**Art. 3.2.2 – INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI**

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati dall'acqua penetrata all'interno del Fabbricato stesso per intasamento o rottura delle gronde e/o dei pluviali causato dall'accumulo di grandine e/o di neve o da altro evento eccezionale.

Non sono compresi i danni causati da intasamenti dovuti a mancata manutenzione.

Art. 3.2.3 – OCCLUSIONE E RIGURGITO DI CONDUTTURE

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato ed agli altri enti assicurati da occlusioni e Rigurgito di condutture di impianti fissi idrici, igienici e di riscaldamento.

Si intendono esclusi dalla copertura gli impianti di raccolta e deflusso delle acque piovane ed i danni conseguenti a Rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

Art. 3.2.4 – SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO DEL GUASTO

A seguito di **guasto o rottura Accidentale** degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato e a condizione che abbia provocato un danno indennizzabile a termini degli artt. 3.1.1 – *Acqua condotta*, 3.2.1 – *Gelo*, 3.2.2 – *Intasamento gronde e pluviali* e 3.2.3 – *Occlusione e Rigurgito di condutture*, la Società rimborsa le spese di ricerca, demolizione e ripristino di parti di Fabbricato e di impianti per eliminare la rottura che ha causato lo spargimento di acqua.

Se la rottura delle tubazioni non è Accidentale, le franchigie previste vengono raddoppiate.

Relativamente alla garanzia di cui all'art. 3.2.3 - *Occlusione e Rigurgito di condutture*, la Società rimborsa le spese sostenute per eliminare le occlusioni che hanno originato il danno, anche tramite tecniche di "canal jet", ovvero mediante l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione, **esclusi eventuali danni ad essa riconducibili.**

Le spese di ricerca e riparazione sono comprese anche se relative ad impianti idrici interrati di pertinenza del Fabbricato (esclusi quelli destinati ad irrigazione o a servizio di piscine), anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al Fabbricato stesso.

Art. 3.2.5 – SPARGIMENTO DI ACQUA ALLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

La Società indennizza i danni causati all'Unità immobiliare occupata dal conduttore (Condòmino o inquilino) da spargimento di acqua per cause diverse da quelle previste ai punti precedenti degli artt. 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3.

Lo spargimento di acqua deve comunque derivare da impianti od apparecchiature domestiche presenti all'interno dell'Unità immobiliare danneggiata. Resta pertanto escluso qualsiasi danno da evento atmosferico.

La garanzia copre i danni alla sola Unità immobiliare nella quale ha avuto origine lo spargimento di acqua.



COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.3 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo o sabotaggio;
- b) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- e) causati con dolo dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata, se l'Assicurato o il Contraente sono persone giuridiche;
- f) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a negligenza dell'Assicurato e/o del Contraente;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- h) derivanti da eventi legati ai rischi informatici e digitali, come specificato nell'art. 1.20 – *Esclusione Cyber Risk.*





LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

I limiti, gli scoperti e le franchigie sotto riportati si intendono validi, salvo eventuali modifiche riportate nella scheda di Polizza.

Art.	Titolo	% Scoperto, per ogni Sinistro	Franchigia in euro, per ogni Sinistro (*)	Limite di Indennizzo (in euro o in percentuale)	
3.1.1	Acqua condotta	10% (20%)	250 (500 – 750 – 1.000)	3.000 per eccedenza di consumo di acqua	per Sinistro e periodo di Assicurazione
3.2.1	Gelo	10% (20%)	250 (500 – 750 – 1.000)	5.000	per Sinistro e periodo di Assicurazione
3.2.2	Intasamento di gronde e pluviali	10%	250	5.000 (2.500 – 10.000)	per Sinistro e periodo di Assicurazione
3.2.3	Occlusione e Rigurgito di condutture	10%	250	5.000 (10.000)	per Sinistro e periodo di Assicurazione
3.2.4	Spese di ricerca e ripristino	10% (20%)	250 (500 – 750 – 1000)	5.000 (1.000 - 2.500 - 10.000 - 15.000 - 20.000 - 25.000 - 30.000) 3.500 euro per impianti idrici interrati	per Sinistro e periodo di Assicurazione
3.2.5	Spargimento di acqua alle singole unità immobiliari	10%	250	10.000	per Sinistro e periodo di Assicurazione

(*) in presenza sia di Franchigia che di Scoperto, la Franchigia vale come minimo dello Scoperto

Se uno stesso evento coinvolge più garanzie e la somma dei minimi scoperti/franchigie è pari o superiore ad euro 750,00, l'importo di tale somma sarà ridotto del 20%.



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Nel limite dei massimali concordati ed indicati sulla scheda di Polizza, e con le limitazioni previste nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art. 4.4) sono assicurati i seguenti rischi.

Art. 4.1.1 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile come previsto dalla legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto che si sia verificato in relazione alla proprietà del Fabbricato e alla conduzione delle parti comuni.

L'Assicurazione si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali il Condominio deve rispondere ai sensi di legge.

Art. 4.1.2 – FABBRICATI IN CONDOMINIO

Se l'Assicurazione è stipulata da un Condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i condomini e i loro familiari e dipendenti, compreso l'amministratore se residente nel Condominio. È compresa la responsabilità di ciascun Condomino verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se è stipulata da un singolo Condomino per la parte di sua proprietà, l'Assicurazione comprende sia la responsabilità per i danni di cui il Condomino deve rispondere in proprio, sia la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Art. 4.1.3 – DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

La garanzia copre i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché direttamente conseguenti a Sinistro risarcibile ai sensi delle norme della presente sezione.**

Art. 4.1.4 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati da inquinamento, purché derivanti da un fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, a condizione che tale evento sia conseguente a un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione non copre i danni di cui l'Assicurato, o persone delle cui azioni deve rispondere, sono responsabili a titolo di danno ambientale secondo le “Norme in materia ambientale”

(Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche).

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che l'emissione, la dispersione, il deposito o comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato, nonché i conseguenti danni, siano fisicamente evidenti all'Assicurato o a terzi entro 72 ore dal momento in cui l'evento inquinante ha avuto inizio.

Art. 4.1.5 – CAUSALE INCENDIO

La garanzia comprende i danni diretti causati alle cose di terzi derivanti da Incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Se già esiste, in nome e per conto dell'Assicurato, una Polizza Incendio con copertura Ricorso terzi sullo stesso Rischio, questa garanzia vale per la parte eccedente il Massimale già Assicurato con la Polizza Incendio.

Art. 4.1.6 – PERSONE NON ALLE DIRETTE DIPENDENZE

Se l'Assicurato si avvale di persone non alle sue dirette dipendenze per lavori relativi alla manutenzione ordinaria ed alla cura degli spazi comuni del Fabbricato, queste persone sono considerate terzi, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali, gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice penale, per **fatti non a loro imputabili e sempreché sussista responsabilità dell'Assicurato** (o di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere).



GARANZIE OPZIONALI

Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo Premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza e con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art. 4.4):

Art. 4.2.1 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO)

L’Assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile dell’Assicurato per morte o lesioni degli addetti, da infortunio sul lavoro verificatosi mentre svolgono la loro attività per conto del Contraente, **escluse le malattie professionali.**

La validità dell’Assicurazione RCO è subordinata alla condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’Assicurazione di Legge.

In caso di infortunio sul lavoro occorso:

- a) agli addetti soggetti all’obbligo assicurativo INAIL;
- b) agli addetti non soggetti all’obbligo assicurativo INAIL;
- c) a qualsiasi altro soggetto che partecipi, anche solo occasionalmente, all’attività oggetto dell’Assicurazione;
- d) a lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione (come previsto dal D.lgs. 276 del 24.10.2003 – Legge Biagi), purché utilizzati nel pieno rispetto delle norme;

il limite di Risarcimento della garanzia RCO si applica sia per le richieste di Risarcimento della persona infortunata che per quelle degli aventi diritto, nonché per le rivalse degli enti previdenziali ed assistenziali e ciò anche nel caso in cui i già menzionati soggetti dovessero essere considerati terzi.

Ai fini della presente garanzia, i titolari ed i soci del Contraente, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati ai dipendenti, anche se le già menzionate persone non siano in regola con le assicurazioni di legge, così come i soggetti con rapporti di lavoro previsti dal D.lgs. 276 del 24.10.2003 – Legge Biagi.

Art. 4.2.2 – LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE

L’Assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati assicurati, **purché si tratti di lavori eseguiti in economia.** Ai fini della presente garanzia, per “lavori eseguiti in economia” si intendono gli interventi svolti direttamente dall’Assicurato, o da personale da questi incaricato, non legato da contratto di appalto, e operante sotto il controllo e la responsabilità dello stesso Assicurato.

Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi, la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile dell’Assicurato in qualità di committente.

L’Assicurazione vale anche se l’Assicurato è committente di lavori edili che rientrino nell’ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Questa garanzia opzionale opera se:

- l’Assicurato ha designato il responsabile dei lavori e, quando prescritto dal D.lgs. in questione, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- gli eventi hanno provocato al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 del Codice penale;

A parziale deroga dell’art. 4.3 – Esclusioni lett. c), sono compresi anche i danni a condutture e impianti sotterranei verificatisi nel corso dei lavori di manutenzione.

Art. 4.2.3 – SPARGIMENTO ACQUA – DANNI A TERZI

La garanzia comprende i danni materiali e diretti cagionati a terzi da spargimento di acqua conseguente a **rottura accidentale, guasto degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento**, nonché da **occlusione di condutture** al servizio del fabbricato Assicurato.

Sono altresì compresi i danni conseguenti a:

- **Gelo o disgelo**, solo se nella sezione *Danni da Acqua* è stata acquistata la garanzia specifica di cui all’art. 3.2.1 – *Gelo*;
- **Rigurgito di fognature**, solo se nella sezione *Danni da Acqua* è stata attivata la garanzia di cui all’art. 3.2.3 – *Occlusione e Rigurgito di condutture*;
- **Spargimento di acqua da intasamento delle gronde e/o dei pluviali**, solo se prevista in polizza la garanzia di cui all’art. 3.2.2 – *Intasamento di gronde e pluviali*.



Restano **esclusi** i danni causati da **umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione**, nonché ogni altra ipotesi non espressamente richiamata nella scheda di Polizza.

Art. 4.2.4 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI AD USO CIVILE

La Società si obbliga a tenere indenne i conduttori (Condòmini o locatari) di quanto questi - per fatto proprio o delle persone con le quali o delle quali devono rispondere, nonché di altre persone con loro conviventi - siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, come previsto dalla legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto Accidentale relativo alla conduzione delle unità immobiliari destinate a civile abitazione e uffici.

Sono compresi i danni da Occlusione di condutture e spargimento di acqua di cui agli artt. 3.2.2 – *Intasamento di gronde e pluviali* e 3.2.4 – *Spese di ricerca e ripristino del guasto*, **ferme le esclusioni dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.**

I conduttori delle singole unità immobiliari sono considerati terzi tra di loro, così come terzo rispetto a ciascuno di loro è il Condominio, **tranne per quanto previsto all'art. 4.3 – Esclusioni.**

Art. 4.2.5 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRATORE

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'amministratore del Condominio Assicurato, come previsto dalla legge, per danni patrimoniali involontariamente causati a terzi (compreso il Condominio assicurato) nell'esercizio dell'attività di amministratore del Condominio a seguito di violazioni non dolose dei doveri previsti dall'art. 1130 del Codice civile. La copertura è prestata a secondo Rischio rispetto a quanto eventualmente già garantito da specifica Polizza di responsabilità civile stipulata dall'amministratore.

La garanzia comprende:

- a) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte al Condominio assicurato per errori imputabili all'amministrazione con **esclusione di quelle di qualsiasi altra natura**;
- b) i danni dovuti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto **purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto stesso**;
- c) i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri Prestatori di lavoro;
- d) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da Furto, Rapina o Incendio;
- e) la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, **purché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs 81/2008 e successive modifiche o integrazioni.**

La garanzia Responsabilità Civile dell'amministratore non opera:

1. per i danni conseguenti a Furto, Rapina, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o denaro;
2. per omissione o ritardi nella stipula o modifica di Polizza e nel pagamento dei relativi premi;
3. per danni che derivano dallo svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge.



COSA NON È ASSICURATO

Art. 4.3 – ESCLUSIONI

L'Assicurazione RCT, salvo quanto esplicitamente previsto alle garanzie base e opzionali di questa sezione di Polizza, non comprende i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) a condutture e impianti sotterranei in genere;
- d) a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- f) conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree equiparate, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- h) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- i) che derivano dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni, dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o dei condomini e loro familiari;
- j) da Furto;
- k) alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- l) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- n) che derivano da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- o) derivanti da eventi legati ai rischi informatici e digitali, come specificato nell'art. 1.20 – *Esclusione Cyber Risk*.

Le assicurazioni RCT e RCO non comprendono i danni:

- p) da detenzione o impiego di esplosivi;
- q) che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- r) di qualunque natura:
 - che derivano direttamente o indirettamente dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
 - che derivano direttamente o indirettamente da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
 - che derivano da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione RCT:

1. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
2. quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore del Condominio quando subisce il danno nello svolgimento delle sue mansioni e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto 1;
3. le persone che, in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi, ad eccezione dei condomini che svolgono lavori di pulizia e piccole manutenzioni a favore del Condominio Assicurato;
4. i parenti e gli affini di cui ai punti 1 e 2 in caso di danno causato dai minori loro affidati.

Relativamente ai soli danni a cose, i genitori e i figli dell'Assicurato non conviventi sono considerati terzi limitatamente ai rischi della proprietà dei fabbricati, e se prestata, della conduzione di cui all'art. 4.2.4.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

I limiti, gli scoperti e le franchigie sotto riportati si intendono validi, salvo eventuali modifiche riportate nella scheda di Polizza.

Tutte le garanzie di responsabilità civile operano entro e non oltre il massimale previsto per la garanzia RCT. In nessun caso i massimali si intendono cumulabili.

Art.	Titolo	% Scoperto, per ogni Sinistro	Franchigia in euro, per ogni Sinistro (*)	Limite di Risarcimento per anno assicurativo (in euro o in percentuale)
4.1.1	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)		250	
4.1.3	Danni da interruzione o sospensione attività	10%	500	10% del Massimale di Polizza con massimo 300.000
4.1.4	Inquinamento Accidentale	10%	1.000	100.000
4.1.5	Causale Incendio			300.000
4.2.1	Responsabilità civile verso Prestatori d'Opera (RCO)		2.500	
4.2.2	Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione			Per danni a impianti e condutture sotterranee: 20% del Massimale di Polizza con massimo 200.000
4.2.3	Spargimento di acqua:	10%	500 (250, 750, 1.000)	
	- spargimento da gelo/disgelo	10%	250	50.000
	- spargimento da rigurgiti di fognature	10%	250	2.500
	- spargimento da intasamento gronde/pluviali	10%	250	5.000
	- spargimento da occlusione condutture	10%	250	5.000
4.2.4	RC della conduzione delle unità immobiliari ad uso civile		200	
4.2.5	Responsabilità Civile dell'amministratore			50.000 (100.000)

(*) in presenza sia di Franchigia che di Scoperto, la Franchigia vale come minimo dello Scoperto.

SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

ARAG SE
Viale del Commercio, 59
37135 Verona (VR)
www.arag.it
tel. 045 8290411
www.arag.it/contatti/in-caso-di-Sinistro

COSA È ASSICURATO

Art. 5.1 – SPESE COPERTE DALLA POLIZZA

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla Polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
- compensi dell'avvocato per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG**
- compensi dell'avvocato difensore in sede di arbitrato
- compensi dell'avvocato difensore davanti all'arbitro assicurativo
- spese di attivazione della procedura davanti all'arbitro assicurativo
- spese per l'arbitrato
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato
- spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per Sinistro**
- spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria**
- compensi dei periti
- spese di giustizia
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale

Le spese legali sono coperte per l'intervento di **1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio**.

Art. 5.1.1 – ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Condominio Contraente
- l'amministratore in qualità di rappresentante del Condominio
- i condòmini per le singole unità immobiliari
- i condòmini facenti parte del consiglio di Condominio per lo svolgimento delle proprie funzioni
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro del Condominio per lo svolgimento delle proprie mansioni

Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Condominio Contraente.

Art. 5.2 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Le garanzie operano per i sinistri relativi al Condominio assicurato ed indicato nella scheda di Polizza.



Art. 5.2.1 – GARANZIE

1. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

2. Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia **opera se**:

- **l'Assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato;
- **il reato è derubricato** da doloso a colposo;
- **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per Prescrizione.**

La garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.**

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

3. Pacchetto sicurezza

Sono coperte le spese sostenute in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, e in materia di tutela dell'ambiente:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e **pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta).**

In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per Prescrizione;** la garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
- per resistere **a secondo Rischio**, quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di Risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e **pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta);**
- per i reclami all'autorità competente.

In ciascuna delle precedenti materie, la garanzia copre le spese sostenute dagli assicurati e dai soggetti diversi da quelli assicurati solo per le attività svolte su incarico del Condominio Contraente.

In tutte le materie, la garanzia opera anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Condominio Contraente.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Condominio Contraente.**

4. Opposizione a sanzioni amministrative

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative non pecuniarie e **pecuniarie se pari o superiore a € 1.000 (mille).**

Sono **escluse le opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.**

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Condominio Contraente.**



5. Spese di resistenza per danni extracontrattuali

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di Risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dagli assicurati.

Sono **escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile.**

La garanzia opera a **Primo Rischio nei seguenti casi:**

- **la Polizza di responsabilità civile non opera nel merito**, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla Franchigia prevista in Polizza;
- **la Polizza di responsabilità civile non opera perché non c'è responsabilità dell'Assicurato;**
- **la Polizza di responsabilità civile non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il Massimale per liquidare il danno;** in questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il Massimale.

La garanzia **non opera se:**

- **la Polizza di responsabilità civile non esiste;**
- **l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali** per la resistenza alla richiesta di Risarcimento. A titolo esemplificativo: se l'assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al Massimale di Polizza o per violazione del patto di gestione lite;
- **il Sinistro è denunciato** all'assicuratore di responsabilità civile **oltre i termini di Prescrizione.**

La garanzia copre solo le spese sostenute **dal Condominio Contraente.**

6. Vertenze contrattuali relative al Condominio

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i fornitori, **se il valore in lite è pari o superiore a € 500 (cinquecento).**

La garanzia copre **solo** le spese sostenute **dal Condominio Contraente.**

7. Rapporti di lavoro

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Condominio Contraente, addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Condominio Contraente.**

8. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative al Condominio indicato nella scheda di Polizza.

In materia di usucapione, l'avvenimento della Vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Condominio Contraente.**

9. Violazione del regolamento condominiale o delle norme di legge

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze nascenti da violazione delle disposizioni del regolamento condominiale o delle norme di legge relative alla disciplina del Condominio.

Sono coperte anche le spese sostenute per il recupero delle somme anticipate dal Condominio Contraente per la verifica dell'adeguamento e/o conformità degli impianti e dell'agibilità dell'Unità immobiliare e le spese sostenute per l'integrazione del registro anagrafe condominiale (RAC), nel caso di omessa o incompleta risposta alla richiesta dell'amministratore condominiale delle informazioni necessarie per la tenuta del registro anagrafe condominiale.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Condominio Contraente.**

10. Recupero quote condominiali

Sono coperte le spese sostenute per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi, **se il valore in lite è pari o superiore a € 500 (cinquecento).**

La garanzia opera **per 2 (due) sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo e con il limite di Massimale di € 5.000 (cinquemila) per Sinistro.**

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La Fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Condominio Contraente.**



11. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di Risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la Costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati

12. Ristrutturazione di parti comuni

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con l'impresa incaricata di ristrutturare le parti comuni dell'immobile.

La garanzia opera **con il limite di Massimale di € 5.000 (cinquemila) per Sinistro.**

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Condominio Contraente.**

13. Vertenze con il fornitore di Combustibile

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con il fornitore di Combustibile necessario al riscaldamento della singola Unità immobiliare, **se il valore in lite è pari o superiore a € 500 (cinquecento).**

La garanzia copre **solo le spese sostenute dai condòmini per le singole unità immobiliari se rinunciano all'utilizzo dell'impianto centralizzato.**

14. Impugnazione di delibere assembleari condominiali

Sono coperte le spese sostenute per resistere all'impugnazione delle delibere assembleari condominiali.

Sono coperte anche le spese sostenute per resistere al ricorso per la revoca dell'amministratore.

Nel caso di revoca giudiziale dell'amministratore, la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dell'amministratore per recuperare le spese sostenute in sede giudiziale a favore del Condominio Contraente.

Sono **escluse le vertenze relative alle spese condominiali e le vertenze tra condòmini.**

La garanzia opera **con il limite di Massimale di € 5.000 (cinquemila) per Sinistro e per anno.**

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Condominio Contraente.**



COSA NON È ASSICURATO

Art. 5.3.1 – SPESE NON COPERTE DALLA POLIZZA

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Società **non copre** le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- spese recuperate dalla controparte.

La Società inoltre **non copre**:

1. nella garanzia delitti dolosi: **le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o Prescrizione;**
2. nella garanzia vertenze contrattuali relative al Condominio: **le spese sostenute da soggetti diversi dal Condominio Contraente;**
3. nella garanzia ristrutturazione di parti comuni: **le spese sostenute da soggetti diversi dal Condominio Contraente;**
4. nella garanzia vertenze contrattuali con il fornitore di Combustibile: **le spese sostenute da soggetti diversi dai condòmini per le singole unità immobiliari se rinunciano all'utilizzo dell'impianto centralizzato;**
5. nella garanzia rapporti di lavoro: **le spese sostenute da soggetti diversi dal Condominio Contraente;**
6. nella garanzia recupero quote condominiali:
 - **le spese sostenute per la Fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG,**
 - **le spese sostenute da soggetti diversi dal Condominio Contraente;**
7. nella garanzia violazione del regolamento condominiale o delle norme di legge: **le spese sostenute da soggetti diversi dal Condominio Contraente;**
8. nella garanzia locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali: **le spese sostenute da soggetti diversi dal Condominio Contraente;**
9. nella garanzia impugnazione di delibere assembleari condominiali:
 - **le spese sostenute per le vertenze relative alle spese condominiali e per le vertenze tra condòmini,**
 - **le spese sostenute da soggetti diversi dal Condominio Contraente;**
10. nella garanzia Pacchetto sicurezza:
 - **le spese sostenute nei delitti dolosi nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o Prescrizione,**
 - **le spese sostenute a Primo Rischio per resistere alla richiesta di Risarcimento di terzi per danni extra contrattuali;**
11. **le spese sostenute per la Fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;**
12. **le spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.**



Art. 5.3.2 – ESCLUSIONI

Se nella Polizza non è previsto diversamente, **le garanzie non operano per sinistri relativi a:**

- a. **diritto di famiglia, successioni o donazioni;**
- b. **materia fiscale o amministrativa;**
- c. **fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- d. **fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**
- e. **proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o di veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;**
- f. **fatti dolosi degli assicurati;**
- g. **fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;**
- h. **compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;**
- i. **interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti**
- j. **vertenze con la Società;**
- k. **vertenze con la banca se intermedia il presente contratto;**
- l. **adesione ad azioni di classe (class action) ed azione rappresentativa;**
- m. **difesa penale per abuso di minori;**
- n. **vertenze con l'intermediario del presente contratto.**



LIMITI DI COPERTURA

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **le garanzie previste in Polizza operano a secondo Rischio**, quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

Art. 5.5 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

I limiti sotto riportati si intendono validi, salvo eventuali modifiche riportate nella scheda di Polizza.

Art.	Titolo	Franchigia per ogni Sinistro (euro)	Scoperto in % col minimo di euro, per ogni Sinistro	Limite di Indennizzo (euro o percentuale)
5.1	Cosa è Assicurato – Oggetto della garanzia			1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio
5.1.1	Cosa è Assicurato - Assicurati			Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Condominio Contraente
5.2.1 Punto 6	Vertenze contrattuali relative al Condominio			Valore in lite pari o superiore a 500,00
5.2.1 Punto 3	Pacchetto sicurezza - impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie			Importo pari o superiore a 250,00
5.2.1 Punto 10	Recupero quote condominiali			se il valore in lite è pari o superiore a 500,00 , la garanzia opera per 2 sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo e con il limite di Massimale di 5.000,00 per Sinistro
5.2.1 Punto 12	Ristrutturazione di parti comuni			Massimale di 5.000,00 per Sinistro
5.2.1 Punto 13	Vertenze con il fornitore di Combustibile			Valore in lite pari o superiore a 500,00
5.2.1 Punto 14	Impugnazione di delibere assembleari condominiali			Massimale di 5.000,00 per Sinistro e per anno
	Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato			le garanzie previste in Polizza operano a secondo Rischio per le spese di resistenza e soccombenza



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 6 - MODALITÀ DI DENUNCIA DI SINISTRO

Ai fini della denuncia di sinistro, fermo restando i termini indicati per ciascuna sezione di garanzia, l'**Assicurato** o il **Contraente** potrà presentare la segnalazione tramite uno dei seguenti canali:

- inviando una comunicazione a mezzo **Posta Elettronica Certificata (PEC)** all'intermediario di riferimento;
- inviando una **PEC direttamente alla Compagnia** all'indirizzo: vhv@pec.it
- inviando una **e-mail ordinaria** alla Compagnia all'indirizzo: sinistri@vhv.it;
- trasmettendo una **lettera raccomandata A.R.** al seguente indirizzo:
VHV Italia Assicurazioni S.p.A. – Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL).

In ogni caso, l'**intermediario di riferimento** è a disposizione dell'Assicurato per fornire supporto nella gestione del sinistro e per eventuali chiarimenti.

IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E ALTRI EVENTI E DANNI DA ACQUA

Art. 6.1 – COSA DEVE FARE L'ASSICURATO

In caso di Sinistro è necessario:

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società come previsto dall'art. 1914 del Codice civile;
- b) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino all'accertamento peritale senza avere, per tale titolo, diritto a Indennizzo;
- c) comunicare per iscritto alla Società la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno, entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- d) in caso di Sinistro presumibilmente doloso, farne denuncia, nei 5 (cinque) giorni successivi, all'Autorità giudiziaria o di polizia competente per la località dove è avvenuto il Sinistro;
- e) inviare alla Società un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e copia della denuncia di cui al comma precedente.

L'inadempimento degli obblighi indicati alle precedenti lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice civile.

Art. 6.2 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perde il diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- comprende, nello stesso, cose che non esistevano al momento del Sinistro;
- occulta, sottrae o manomette cose non colpite dal Sinistro o salvate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro;
- aggrava quest'ultimo.

Art. 6.3 – DA CHI VIENE VALUTATO IL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse e purché l'altra vi acconsenta, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina



del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 6.4 – COSA DEVONO FARE I PERITI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.1 – *Cosa deve fare l'Assicurato*;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6.5 – *Come viene calcolato il valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e quantificato il danno*;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in due copie, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6.5 – COME VIENE CALCOLATO IL VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO E COME VIENE QUANTIFICATO IL DANNO

Fabbricato

Per stabilire il valore del fabbricato al momento del Sinistro:

- a) si stima la spesa necessaria per la costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) si stabilisce il deprezzamento del Fabbricato in base al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza rilevante;

L'ammontare del danno si determina detraendo il deprezzamento calcolato al punto b) dalla spesa necessaria alla ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o per la riparazione delle parti solo danneggiate, e sottraendo dal risultato il valore dei residui.

Lastre

L'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle Lastre danneggiate il valore dei residui.

Perdita Delle Pigioni

L'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Danni Elettrici Ed Elettronici

Se il danno è riparabile l'Indennizzo sarà pari alle spese di riparazione per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro, **con il limite del valore che l'impianto o l'apparecchio aveva al momento del Sinistro tenendo conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso e altre cause.**

Se il danno non è riparabile l'Indennizzo sarà così determinato:

- **per gli impianti fissi del Fabbricato (esclusi inverter e accumulatori)**, l'Indennizzo sarà sempre pari al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio, al netto del valore dei residui;



- per gli inverter: si applica il valore a nuovo per i primi 5 anni dalla data di acquisto; in seguito, si applica il valore allo stato d'uso con il degrado concordato, come da tabella seguente:

Anni	Degrado d'uso	% Indennizzo
Fino a 5 anni	0%	100% del valore a nuovo
6° anno	20%	80% del valore a nuovo
7° anno	35%	65% del valore a nuovo
8° anno	50%	50% del valore a nuovo
9° anno	65%	35% del valore a nuovo
10° anno	80%	20% del valore a nuovo

- per gli accumulatori: si applica il valore a nuovo per il primo anno dalla data di acquisto; in seguito, si applica il valore allo stato d'uso con il degrado concordato, come da tabella seguente:

Anni	Degrado d'uso	% Indennizzo
Fino al 1° anno	0%	100% del valore a nuovo
2° anno	50%	50% del valore a nuovo
3° anno	75%	25% del valore a nuovo
Dal 4° anno	100%	Nessun Indennizzo

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.

La Società può provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'apparecchio o dell'impianto o al suo rimpiazzo con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; il cliente ha facoltà di accettare o meno l'intervento diretto della Società.

Art. 6.6 – ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE

L'Assicurazione è prestata in base al "valore a nuovo".

Per "valore a nuovo" del fabbricato si intende la spesa necessaria per la sua completa ricostruzione a nuovo dalle fondamenta (escluso solo il valore dell'area).

a) Come si determina l'ammontare del danno in caso di Sinistro

- si stima il valore a nuovo;
- si stima il valore allo stato d'uso, secondo i criteri dell'art. 6.5 – *Come viene calcolato il valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e come viene quantificato il danno*; l'eventuale differenza tra il valore a nuovo e il valore allo stato d'uso costituisce il "supplemento di indennità".

b) Come viene liquidato il Sinistro

In una prima fase il Sinistro viene indennizzato in base al valore allo stato d'uso.

Il supplemento di indennità sarà liquidato entro 30 giorni dal termine della ricostruzione, che dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, secondo il precedente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per la Società), salvo comprovata forza maggiore.

c) In che misura è corrisposto il supplemento di indennità

Applicando l'art. 6.7 – *Assicurazione parziale*, il supplemento di indennità, sarà:

- corrisposto per intero se la somma assicurata è uguale o superiore al valore a nuovo;
- corrisposto in parte se la somma assicurata è inferiore al valore a nuovo ma superiore al valore al momento del Sinistro. In questo caso, poiché risulta assicurata solo una parte della differenza necessaria per l'integrale Assicurazione a nuovo, il supplemento sarà ridotto proporzionalmente al rapporto tra questa parte e l'intera differenza;
- non dovuto se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del Sinistro.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità,



si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto di cui all'art. 6.5 Come viene calcolato il valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e come viene quantificato il danno.

Art. 6.7 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le modalità di cui all'art. 6.5 – *Come viene calcolato il valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e come viene quantificato il danno* risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore Assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del Sinistro.

Art. 6.8 – COLPA GRAVE

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1900 del Codice civile, la Società risponde dei danni che derivano dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, da dolo o colpa grave delle persone cui Contraente o Assicurato (compreso il locatario) devono rispondere ai sensi di legge e, se il Contraente è una persona giuridica, da colpa grave dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 6.9 – TERMINI E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Acquisita la denuncia di Sinistro ed entro 90 giorni dall'adempimento degli obblighi per il Contraente e l'Assicurato previsti dal contratto in caso di Sinistro, la Società si impegna a comunicare all'Assicurato l'importo dell'Indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal Sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.

Il termine di 90 giorni s'intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del Sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuti i documenti necessari, la Società provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione, **a condizione che non sia stata fatta opposizione come previsto dagli artt. 2742 e 2905 del Codice civile e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

Art. 6.10 – ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle stime preliminari, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 20.000.**

L'impegno della Società:

- **sarà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;**
- **è condizionata al rispetto da parte del Contraente e dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'art. 6.1 – Cosa deve fare l'Assicurato.**

La determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuato in base a quanto disposto dall'art. 6.6 – *Assicurazione del costo di ricostruzione.*

IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 6.11 – COSA DEVE FARE L'ASSICURATO

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne **avviso scritto alla Società entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza**, come previsto dall'art. 1913 del Codice civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'Indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice civile.

Art. 6.12 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale (civile e penale) a nome dell'Assicurato. Se occorre, la Società può designare legali o



tecnici e avvalersi dei diritti e delle azioni che spettano all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle vertenze e a comparire personalmente in giudizio se richiesto dalla legge.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di questi obblighi. Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera questo Massimale, le spese vengono divise tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici non da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 6.13 – PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se la garanzia è prestata per una pluralità di assicurati, il **Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.**

IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Art. 6.14 – QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi **3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa** in tutte le restanti ipotesi; se la Polizza è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso Rischio dopo una precedente Polizza, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente Polizza. In questo caso **il Condominio Contraente ha l'obbligo in sede di denuncia del Sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di tutela legale.**

Art. 6.15 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la Vertenza.

L'evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extra contrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nel Pacchetto sicurezza; ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose o dei delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del Sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, la Polizza opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Art. 6.16 – QUALI OBBLIGHI HA L'ASSICURATO

1. Nei delitti dolosi:

- se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG;**



- **l'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.**
2. Nella fase di denuncia del Sinistro:
- **la denuncia del Sinistro** deve essere presentata **tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi** dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso Rischio;
 - **l'Assicurato ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero** di tutti i particolari del Sinistro e **ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative;**
 - **il Condominio Contraente ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di tutela legale.**
3. Nella fase di gestione del Sinistro: per valutare la copertura assicurativa della Fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire.**
4. **L'Assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese** che sono state sostenute da ARAG:
- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
 - nei delitti dolosi: se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo.
5. **L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare alla Società e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso Rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

Art. 6.17 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso Rischio.

L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri sul sito ARAG tramite il seguente link:

<https://www.arag.it/contatti/in-caso-di-Sinistro/>.

L'Assicurato ha l'obbligo di informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 6.18 – GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE

Ricevuta la denuncia del Sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La Fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della Fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire.**

Per la Fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato; pertanto, **ARAG non è responsabile del loro operato.**

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG.**

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di Assicurazione e **senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.**



Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato **dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.**

Il pagamento delle spese coperte dalla Polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni **previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.**

Art. 6.19 – RESTITUZIONE DELLE SPESE

L'Assicurato ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo.

Art. 6.20 – DISACCORDO CON ARAG IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'Arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.



INFORMATIVA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA FEA

Al fine di poterLe offrire il Servizio di Firma Elettronica Avanzata (F.E.A.), VHV deve raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Si tratta dei dati necessari per la Sua identificazione e per l'attivazione del Servizio (come, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, documento di riconoscimento, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica), nonché dei dati ottenuti al momento della firma ossia i dati di identificazione del telefono e dell'indirizzo IP del dispositivo utilizzato, relativi alla firma da Lei apposta al momento dell'utilizzo del Servizio e della successiva sottoscrizione di documenti informatici (es.: polizze assicurative), che, pur non essendo di particolare sensibilità, sono comunque trattati con cautela ai sensi del Regolamento UE relativo alla protezione dei dati personali.

L'utilizzo del Servizio di F.E.A. è facoltativo. La mancata indicazione dei dati personali richiesti non renderà possibile usufruire del medesimo Servizio.

Lei potrà revocare il suo Consenso all'utilizzo della FEA in qualsiasi momento inviando apposita comunicazione ai seguenti indirizzi:

- VHV Italia Assicurazioni S.p.A., Servizio Privacy, con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno;
- e-mail: privacy@vhv.it;
- oppure rivolgendosi al DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@vhv.it.

I Suoi dati personali saranno trattati da VHV in qualità di Titolare, prevalentemente con procedure informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione del Servizio richiesto e dei connessi adempimenti normativi, amministrativi e contabili. I Suoi dati saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa vigente di riferimento e protetti con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto dei requisiti previsti in materia di riservatezza dei dati e segretezza delle comunicazioni.

Il trattamento dei dati connesso all'erogazione del Servizio è effettuato per il tramite dei nostri agenti designati quali responsabili per le operazioni di identificazione del Cliente, di attivazione del Servizio e di gestione dei documenti da sottoscrivere, nonché da nostri dipendenti e collaboratori appositamente incaricati alle operazioni necessarie alla fornitura del Servizio. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati solo a Società del nostro Gruppo e ad altre Società di nostra fiducia che, in qualità di titolari o responsabili, ci supportano nella fornitura del predetto servizio.

Per ogni altra informazione e indicazione delle modalità per esercitare i suoi diritti si fa riferimento all'informativa privacy di seguito riportata consultabile anche sul sito www.vhv.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento” o “GDPR”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Questo documento recepisce le disposizioni del Regolamento e fornisce informazioni dettagliate su come VHV Italia Assicurazioni S.p.A. tratta i dati personali.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è VHV Italia Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno (in seguito “VHV” o il “Titolare”). VHV tratta i Suoi dati personali per le finalità descritte nella presente informativa. Lei potrà rivolgersi al Titolare per qualsiasi questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali scrivendo presso la sede della Società o all'indirizzo e-mail privacy@vhv.it.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP o DPO)

VHV sulla base delle disposizioni regolamentari ha provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati c.d. RDP o DPO. Per tutte le questioni relative al trattamento dei può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail dpo@vhv.it.

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA' ASSICURATIVE

Al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, VHV deve poter disporre dei dati personali che La riguardano, raccolti presso di Lei o presso altri soggetti terzi, e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative, secondo le molteplici e ordinarie attività e modalità operative dell'Assicurazione.

In particolare, le Società potrebbero venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali nell'ambito della gestione del contratto di Assicurazione in qualità:

- di Aderente;
- di Assicurato;
- di Beneficiario o di Referente terzo;
- di Rappresentante Legale dell'impresa Contraente o assicurata al fine di consentire i necessari controlli.

I Dati Personali sono acquisiti direttamente da Lei, in qualità di interessato, o raccolti presso soggetti terzi (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), e sono trattati dalle Società nell'ambito delle finalità di seguito dettagliate.

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che le Società trattano rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, Assicurato, beneficiario, familiari del contraente o dell'Assicurato richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari come definiti di seguito.

Per qualsiasi altra informazione relativamente al trattamento dei dati svolto da VHV, può fare riferimento al sito internet www.vhv.it della Società.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che La riguardano sono trattati da VHV nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

- **Obblighi contrattuali e misure precontrattuali.** I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per poter svolgere le attività precontrattuali e contrattuali previste dalla normativa. Il conferimento dei Suoi Dati Personali, necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale), non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per le Società di adempiere a quanto richiesto. **Per tale finalità non è richiesto il Suo consenso.**



- **Obblighi Normativi/Legali.** Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa RCAuto, fiscale, anticorruzione, antiterrorismo, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di Vigilanza, la regolamentazione IVASS e Normativa Europea in materia di distribuzione assicurativa. **Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.**
- **Marketing.** I dati personali da Lei forniti saranno trattati per finalità di marketing, previo Suo specifico consenso. In particolare, i dati potranno essere utilizzati per:
 - a) Inviare comunicazioni commerciali e promozionali, offerte, newsletter, inviti a eventi o iniziative, attraverso strumenti automatizzati (e-mail, SMS, messaggi tramite applicazioni di messaggistica istantanea) e tradizionali (posta cartacea, chiamate telefoniche con operatore);
 - b) Effettuare analisi statistiche e ricerche di mercato al fine di migliorare la nostra offerta di prodotti e servizi.

Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo e l'eventuale mancato consenso non avrà alcun impatto sul contratto assicurativo. Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, contattando VHV ai recapiti riportati nella presente informativa.
- **Comunicazioni precontrattuali e contrattuali tramite posta elettronica (e-mail).** I dati personali verranno utilizzati per l'invio delle comunicazioni e della documentazione contrattuale e precontrattuale tramite l'indirizzo di posta elettronica che ci avrà comunicato in sede di sottoscrizione del contratto. **Per tale attività è richiesto il Suo consenso che potrà modificare in qualsiasi momento ai recapiti di VHV indicati nella presente informativa.**
- **Legittimo interesse del Titolare.** Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse delle Società, ossia:
 - per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
 - per la gestione del Rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di Assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
 - per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso le Società potranno trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali. **Per tale finalità non è richiesto il Suo consenso.**

4. TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

VHV, per adempiere agli obblighi previsti dal contratto assicurativo e dalla normativa ad esso applicabile, tratteranno categorie particolari di dati personali con particolare riferimento ai dati relativi al Suo Stato di salute. Tali categorie di Dati Personali potrebbero essere acquisite sia in sede di sottoscrizione del contratto che in sede di liquidazione dei sinistri.

Per il trattamento di tali dati chiederemo il Suo Consenso esplicito così come previsto dalle disposizioni Regolamentari. Purtroppo, in caso di rifiuto a fornire il Consenso non potremo dar seguito al contratto o alla prestazione da Lei richiesta.

5. CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che le Società comunichino i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1. **Società controllate e collegate a VHV** residenti tutte nella comunità europea;
2. **Soggetti operanti nel settore assicurativo:** (Società, liberi professionisti, etc.), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari di Assicurazione e di riassicurazione, ed altri canali di acquisizione di contratti di Assicurazione, cliniche convenzionate, Società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo delle Società ivi compresa la posta elettronica);
 - Società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), Società di revisione, di certificazione e di consulenza; Società di informazione commerciale per rischi finanziari;
 - Società di servizi per il controllo delle frodi;



- Società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - Società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società, che svolgono per conto di quest'ultime attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, etc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di Assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3. **Autorità:** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); INAIL Casellario Centrale Infortuni; Agenzia delle Entrate; INPS; Magistratura; Forze dell'Ordine.

Le Società controllate e collegate a VHV ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali:

- Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
- Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari e Responsabili è disponibile presso la sede della Società.

I Suoi dati inoltre verranno trattati dai dipendenti di VHV che a tal fine sono stati nominati quali autorizzati al trattamento. VHV verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i Suoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevedono l'aggiornamento costante. VHV garantisce che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento e verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e che il loro uso sia limitato esclusivamente alle finalità qui descritte.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati personali sono conservati in archivi cartacei e su server ubicati in Italia, all'interno dell'Unione Europea.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire anche i Suoi dati al di fuori dell'Unione Europea. In tal caso, VHV assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei è parte; ovvero per 24 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di Assicurazione definitivo.

I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della Prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.



8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i diritti sanciti dagli articoli dal GDPR e, in particolare:

- **diritto di accesso** – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi.
- **diritto di rettifica** – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti.
- **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano.
- **diritto di limitazione di trattamento** – diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrano i presupposti di Legge.
- **diritto alla portabilità dei dati** – diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da VHV Italia ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile.
- **diritto di opposizione** – diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **diritto di proporre reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- **diritto di revocare il consenso** prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito.

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una comunicazione ai seguenti contatti:

- VHV Italia Assicurazioni S.p.A., Servizio Privacy, con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno;
- e-mail: privacy@vhv.it;
- oppure rivolgendosi al DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@vhv.it.



VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Via Ippolito Caffi 83 - 32100 (BL) - Tel. +39 0437 938611 - vhv@pec.it - www.vhv.it
Direzione e coordinamento di VHV International SE

Capitale soc. euro 7.000.000 i.v. - C.F. / P.IVA / Registro Imprese di Belluno n.: 00075940254 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n. 4617 del 10.10.1962 (G.U. n. 51 del 22.02.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00030

VHV 
ASSICURAZIONI